

R.G.L.

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice

Sul ricorso ex art. 28 St. Lav. iscritto al R.G.L. n. 5238/2012 promosso da:

FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM - CGIL
Federazione Provinciale di Torino, assistita dagli Avv.ti Piergiovanni Alleva,
Franco Focareta, Silvia Ingegneri, Valentina Pini, Vincenzo Martino, Elena Poli;

contro

FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO s.p.a. assistita dagli
Avv.ti. Raffaele De Luca Tamajo, Germano Dondi, Francesco Amendolito,
Giacinto Favalli, Diego Dirutigliano, Luca Ropolo.

Letti gli atti e la documentazione allegata,
udita la discussione delle parti all'udienza del 3.7.2012,
ha emesso il seguente

DECRETO

L'organizzazione sindacale ricorrente lamenta l'illegittimità e l'antisindacalità della condotta della società convenuta consistita nell'opposto rifiuto di trattenerne e quindi corrispondere al sindacato la parte di retribuzione ceduta dai lavoratori aderenti alla FIOM - CGIL a titolo di quota associativa; premette che le cessioni parziali del credito retributivo operate dai lavoratori in favore della organizzazione sindacale FIOM - CGIL cui aderiscono, per un totale di 617 dipendenti, sono state comunicate/notificate alla società convenuta e conclude ritenendo la condotta tenuta dalla società FGA Grugliasco illegittima ai sensi degli articoli 1260 e ss. c.c., nonché antisindacale in quanto "idonea a comprimere sia il diritto dei lavoratori a raccogliere contributi per le loro organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro (art. 26 St. Lav.), che la possibilità della scrivente O.S. di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della sua attività".

Quindi la FIOM-CGIL chiede: "1. *accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'articolo 28 St. Lav., del comportamento tenuto dalla convenuta come sopra descritto; 2. di conseguenza, adottare ogni provvedimento necessario ed utile ad rimuoverne gli effetti, in particolare: ordinando alla società convenuta di adempiere ai propri obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti iscritti alla FIOM dando seguito, a far data dal 1° maggio 2012, alle cessioni di credito dagli stessi comunicate in favore della O.S. ricorrente ed effettuando, quindi, in favore della stessa O.S. i relativi pagamenti mensili; ordinando alla convenuta di comunicare l'avvenuta emissione dell'ordine di cui sopra ai dipendenti iscritti alla FIOM tramite la distribuzione a ciascuno di essi, unitamente ai prospetti paga, della parte espositiva dell'emanando decreto, nonché a tutti i dipendenti tramite l'affissione della parte di espositiva dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali per un periodo non inferiore a 30 giorni; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa*".



R.G.L.

Le società convenuta chiede che il ricorso sia respinto, evidenziando:

- in via preliminare, la carenza di interesse della ricorrente per non essere in corso alcun rapporto retributivo con la maggior parte dei lavoratori cedenti credito;
- il divieto di cessione del credito alla luce del novellato articolo 1 del d.p.r. numero 180 del 1950;
- la cessione del credito retributivo effettuata per il versamento delle quote sindacali, inoltre, comportando obblighi ed oneri a carico del datore di lavoro, contrasta con il dettato della volontà popolare che, con il referendum abrogativo del 1995, ha espunto dall'ordinamento i commi 2 e 6 dell'articolo 26 St. Lav. che imponevano al datore di lavoro l'obbligo di aderire all'accordo intervenuto tra lavoratore delegante ed associazione sindacale delegataria. Inoltre, l'impiego a tale scopo dell'istituto mina la legittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 1260 c.c. per contrasto con gli articoli 75 commi 1 e 2, 39 e 41 Cost..

In ipotesi di accoglimento del ricorso, la FGA Officine Automobilistiche Grugliasco chiede che sia accertato il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle spese necessarie per dar corso, in modo reiterato (con cadenza mensile), alla contabilizzazione ed al versamento della quota di credito ceduta.

Da ultimo, la società resistente contesta la ritenuta valenza antisindacale delle proprie condotte e fonda tale assunto sulle seguenti argomentazioni: "sussistono alternative alla cessione (addirittura preferite da associazioni territoriali consorelle come quelle di Brescia e Bologna) proprio non si vede come si possa affermare che il diniego di dar corso ad essa impedisca la libertà e l'azione sindacale o che anche solo la limiti (impedimento il limite essendo esclusi dalla ricorrenza di altre vie per l'incasso). A meno di non ritenere che ex articolo 28 Statuto dei Lavoratori debba trovare tutela anche il mero capriccio di un sindacato che, a differenza di altri della stessa famiglia (come la Fiom di Brescia e Bologna), preferisca la cessione ad altra via".

Ebbene, sintetizzate nei termini sopra esposti le ragioni addotte da parte ricorrente e dalle parti resistenti, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere accolto.

In merito all'eccezione preliminare di carenza di interesse le parti hanno concordemente dato atto della circostanza che ormai da diversi anni i lavoratori dipendenti della FGA Officine Automobilistiche Grugliasco sono in cassa integrazione e che attualmente prestano regolare attività lavorativa, tra gli aderenti al sindacato FIOM, circa 138 dipendenti.

Per i restanti dipendenti iscritti a FIOM, il datore di lavoro eroga con i listini paga il trattamento di integrazione salariale anticipandolo per conto dell'Inps; la circostanza che il denaro sia corrisposto non già a titolo di retribuzione, ma di integrazione salariale, renderebbe -secondo l'assunto della resistente- inconfigurabile un inadempimento della società "rispetto ad un atto di cessione palesemente ineseguibile per difetto dell'oggetto di essa (cioè la retribuzione)".

A tale proposito il procuratore speciale della ricorrente, Sig. Valter Vergnano, liberamente interrogato ha riferito: "l'azienda ha smesso dal 1 gennaio 2012 di effettuare le trattenute ed i versamenti a FIOM; anche negli anni passati vi sono stati lavoratori in cassa integrazione, iscritti alla FIOM, per i quali l'azienda ha anticipato il trattamento integrativo effettuando regolarmente la trattenuta ed il versamento. Anche quando dal settembre 2011 abbiamo sostituito alla delega di



R.G.L.

pagamento la cessione del credito, la trattenuta ed il versamento ci sono stati regolarmente; tutto si è arrestato con il 1 gennaio 2012”.

Il procuratore speciale della resistente, dott. Franco Valpreda, ha dichiarato: "non so se per i lavoratori attualmente sospesi perché in cassa integrazione ed iscritti ad altre sigle sindacali, firmatarie del contratto applicato, l'azienda stia effettuando o meno le trattenute ed i relativi versamenti".

Sulla base di tali affermazioni può ritenersi dimostrato che fino al 1 gennaio 2012 la società resistente, chiamata ad anticipare per conto dell'Inps il pagamento del trattamento integrativo ai propri dipendenti posti in cassa integrazione, abbia regolarmente trattenuto sulle somme corrisposte a titolo di cassa integrazione una quota a titolo di contributo dovuto mensilmente dal lavoratore al sindacato cui aderiva; può ritenersi altresì dimostrato che, per il periodo successivo al 1 gennaio 2012, la resistente abbia continuato ad operare la trattenuta sul trattamento integrativo di cassa integrazione erogato ai dipendenti aderenti ad organizzazioni sindacali diverse dalla ricorrente e firmatarie del contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010; del resto, se così non fosse, non si sarebbe mancato di sottolinearlo nella memoria di costituzione.

Inoltre, occorre ricordare che proprio la mancata sottoscrizione da parte di FIOM CGIL del predetto CCSL ha costituito la condizione per opporre il rifiuto, come può leggersi nella comunicazione del 20 febbraio 2012 trasmessa alla ricorrente dai difensori della FGA.

Rafforza tale conclusione l'esame del modulo cod. SR 41 "integrazione salariale ordinaria/straordinaria e in deroga. Prospetto per il pagamento diretto"; modulo che il datore di lavoro utilizza per trasmettere all'Inps tutti i dati riguardanti il dipendente, il rapporto di lavoro, la retribuzione mensilmente dovuta, il decreto di concessione della cassa, la disponibilità di ciascun dipendente ai percorsi di riqualificazione professionale, ad una proposta di lavoro congruo, nonché i dati riguardanti le dichiarazioni di responsabilità del dipendente".

In tale modulo il datore di lavoro indica espressamente all'Inps se il dipendente ha rilasciato o meno una delega sindacale (specificando sigla e codice del sindacato), il che comprova come sia una prassi da tempo seguita in Italia quella secondo cui il datore di lavoro opera la trattenuta anche quando eroga il trattamento integrativo per conto dell'Istituto previdenziale per poi effettuarne il versamento al sindacato cui quel dipendente aderisce.

Del resto il trattamento di cassa integrazione viene erogato perché è in essere un rapporto di lavoro, sebbene sospeso; lo stesso rapporto di lavoro che è fonte dell'obbligazione datoriale di corrispondere la retribuzione; ragioni che evidentemente - in passato - hanno guidato l'azione della società resistente la quale, anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, non ha mai richiesto che venissero modificate le delegazioni di pagamento o gli atti di cessione del credito ed ha regolarmente continuato ad operare la trattenuta ed effettuare il versamento del contributo al sindacato anche con riguardo alle somme di denaro corrisposte ai propri dipendenti sottoposti a cassa integrazione.

Non vi è, in conclusione, alcuna carenza di interesse dell'organizzazione sindacale ricorrente con riguardo ai lavoratori ad essa aderenti e sottoposti a cassa integrazione; anche con riguardo alle somme di denaro corrisposte a tali dipendenti, per le ulteriori ragioni illustrate più avanti, è configurabile la condotta antisindacale denunciata.

Questo giudice, come noto alle parti, si è già pronunciato sulle questioni oggi sottoposte nuovamente all'esame con un'ordinanza pronunciata il 7 maggio scorso nell'ambito del procedimento ex articolo 28 Statuto dei Lavoratori



R.G.L.

attivato dall'odierna ricorrente nei riguardi di altre società del Gruppo Fiat (FIOM CGIL c/o FPT Industrial s.p.a. ed altre).

Alla suddetta ordinanza si rinvia riportandone qui in sintesi alcuni passaggi argomentativi:

- la sentenza 28269/2005 delle Sezioni Unite ha pronunciato il principio di diritto così massimato: "il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'articolo 26 dello statuto dei lavoratori e il susseguente d.p.r. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato -cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore-, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulle retribuzioni i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso...".

In merito alla compatibilità dell'istituto giuridico della cessione del credito con la libertà sindacale, riconosciuta e tutelata dall'articolo 39 della Costituzione, le Sezioni Unite hanno osservato: "la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia... la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla revoca della delega sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della c.d. revoca (articolo 1189 c.c.).".

Quest'ultimo passaggio argomentativo consente di superare anche l'ulteriore rilievo della società resistente riguardante gli atti di cessione comunicati-notificati da Fiom Cgil nella parte in cui si stabilisce: "la cessione parziale di cui sopra riguarda tutti i crediti retributivi a futura maturazione fino all'estinzione del rapporto di lavoro in corso o alla mia eventuale comunicazione scritta di cessazione dell'adesione alla Fiom - Cgil. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o revoca della presente in corso d'anno, l'azienda tratterà le quote mensili fino alla fine dell'anno e la Fiom Cgil si impegna a rinunciare alla cessione della parte di retribuzione relativa alla quota associativa che maturerà dal gennaio successivo alla revoca".

Ebbene, anche qualora fosse corretta l'interpretazione di tale contratto di cessione offerta dalla società resistente, non può non condividersi quanto ritenuto dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nel decreto pronunciato il 21 giugno 2012 (depositato all'odierna udienza ed inserito in atti), in ordine alla ravvisabilità di un'ipotesi di nullità parziale del contratto per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'articolo 39 della Costituzione. Nullità parziale che è inidonea a travolgere l'intero contratto, non potendosi riconoscerle un ruolo determinante e che, in quanto tale, non può affatto giustificare l'inadempimento della resistente tenuto conto che, peraltro, si tratta di un'ipotesi del tutto astratta perché non risulta essersi in concreto verificato, nella fattispecie in esame,



alcuno dei casi contemplati nel contratto (nessuno dei dipendenti della FGA aderenti all'organizzazione sindacale ricorrente risulta aver revocato l'adesione nel corso dell'anno, ovvero essere stato parte di un rapporto di lavoro risolto nel corso dell'anno).

- La posizione della Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica dell'atto con cui i lavoratori richiedono al datore di trattenerne una quota della retribuzione e corrisponderla al sindacato da loro indicato a titolo di contributo associativo, si è consolidata negli anni successivi (cfr. Cass. 21368/2008, 9049/2011, 2314/2012).

In conclusione, non può che confermarsi che il lavoratore possa utilizzare la cessione parziale del proprio credito retributivo per il versamento della quota sindacale. Ne consegue l'irrelevanza della mancata sottoscrizione da parte di FIOM – CGIL del CCSL 29.12.2010/13.12.2011 perché la fonte negoziale dell'obbligo è, nel caso in esame, individuale: il contratto di cessione del credito tra singolo lavoratore ed organizzazione sindacale a cui il primo ha aderito.

- Una conclusione che non trova ostacolo neppure nelle modifiche apportate al D.P.R. 380 del 1950 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) dalla legge 31 dicembre 2004 n. 311, dal decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n.80 e dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 che, tra l'altro, hanno reso applicabile il T.U. anche ai dipendenti delle aziende private.

La giurisprudenza sia di merito sia di legittimità si è già pronunciata in ordine alla compatibilità tra la cessione del credito retributivo finalizzata al pagamento della quota di adesione al sindacato e le previsioni del D.P.R. n. 180/1950, affermando l'inesistenza di un generale divieto di cessione del credito retributivo quando tale contratto non è collegato alla concessione di prestiti, dando delle puntuali e precise indicazioni che superano tutti gli argomenti esposti dalla società resistente nella memoria in esame e nel corso dell'udienza (cfr. sentenze C. Appello Torino 5/2007; 307/2007; 81/2009; 1105/2009).

Appare utile al riguardo riportare alcuni condivisibili passaggi della recente pronuncia della S.C. n. 2314/2012 resa nel procedimento Sata Automobilistica Tecnologie Avanzate c/o Slai Cobas Sindt Lavoratori Organizzati: "l'articolo 52 (del D.P.R. n. 180/1950) riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate all'erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Queste ultime specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di prestiti e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. Sarebbe molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'articolo 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle



R.G.L.

situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse all'erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalle finalità dell'intervento legislativo."

- In merito, infine, all'argomento incentrato sull'aggravamento della posizione del debitore le Sezioni Unite, ritenendo evidentemente preminente la libera circolazione dei crediti, dopo aver premesso come sia ammissibile in caso di cessione del credito una modifica dell'obbligazione del debitore, ha sottolineato da una parte che l'eccessiva gravosità delle modifiche subite dal debitore non ha alcuna influenza sul contratto di cessione, che rimane tra le parti valido ed efficace e, dall'altra, che l'eccessiva gravosità (da valutare in concreto alla luce dei precetti di correttezza e buona fede) può rendere giustificato l'inadempimento del debitore "fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto contemperamento degli interessi. Ovviamente, a norma dell'articolo 1218 c.c., è il debitore che deve provare la giustificatezza dell'inadempimento".

Nella comunicazione già sopra citata redatta e trasmessa dai legali della società resistente in risposta alla diffida ad adempiere inoltrata dall'organizzazione sindacale FIOM - CGIL, mai viene prospettata all'organizzazione sindacale ricorrente l'eccessiva gravosità dei costi aggiuntivi che la FGA dovrebbe sopportare per dare corso agli atti di cessione (invece, si giustifica il rifiuto con la mancata sottoscrizione da parte di FIOM CGIL del CCSL).

Con la memoria di costituzione la resistente elenca le attività da espletare per la gestione di ciascuna pratica individuale di cessione del credito e perviene all'indicazione di un costo medio mensile di cui chiede il ristoro con le seguenti conclusioni: "in via ulteriormente degradata... accertare e dichiarare il diritto della società di ottenere dalla FIOM-CGIL il rimborso delle spese necessarie per dar corso, in modo reiterato (con cadenza mensile) alla contabilizzazione ed al versamento della quota di credito ceduta, spese quantificate in un importo non inferiore ad euro 7,50 per ogni cessione in ragione di ciascun mese, ovvero in ragione del diverso importo accertando in corso di causa od ancora liquidato in via equitativa".

Ebbene, non pare potersi parlare nella fattispecie in esame di un aggravio eccessivo per la società convenuta.

Unico sarebbe il bonifico bancario mensile in favore di FIOM - CGIL; inoltre, la società resistente si avvale di un'organizzazione di mezzi e personale più che sufficiente per sostenere agevolmente l'onere scaturente dalle richieste dei lavoratori, senza aggravii particolari e di una struttura che già da tempo è deputata alla gestione di tali pratiche e che continua a farlo, verosimilmente in forma informatizzata, nei riguardi delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato ed in riferimento a tutti i contratti di cessioni del credito o pignoramenti del quinto delle retribuzioni e dei salari conclusi o subiti dai propri dipendenti.

A questo proposito, nell'ambito del procedimento ex articolo 28 Statuto dei Lavoratori, N. R.G. 3837/2012, attivato dall'organizzazione sindacale ricorrente avverso altre due società del gruppo Fiat, la New Holland Kolbeco Construction Machinery spa e la Tea srl, il Giudice del Tribunale di Torino Dott. Vincenzo Ciocchetti ha acquisito informazioni da Rosalba Anna Balzaretti dipendente di Fiat Service S.p.A., società che si occupa



R.G.L.

della gestione delle retribuzioni e delle attività amministrative di tutti i dipendenti dei gruppi Fiat e Fiat Industrial e dunque anche dei dipendenti della società odierna resistente (verbale udienza del 26.5.2012, fasc. doc. soc. resistente).

La sig.ra Balzaretto dopo aver descritto le attività di gestione che si sono imposte per ottemperare ad un precedente decreto di questo Giudice ex art. 28 St. lav. riguardante i dipendenti aderenti a FIOM CGIL di quattordici società dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial ed aver chiarito il tipo di attività che occorre svolgere per la gestione delle retribuzioni cui accedono cessioni del credito, ha precisato che nessun rimborso delle spese è stato mai richiesto per le cessioni di credito disposte a vario titolo ai dipendenti.

Nel decreto pronunciato il 26 giugno 2012 all'esito del citato procedimento il giudice ha osservato: "siamo in presenza, senza alcun dubbio, di oneri di portata modesta, atteso che: una volta inserita nel programma di elaborazione delle buste paga la variante della cessione del credito a favore di una determinata organizzazione sindacale, le operazioni della fase a regime divengono automatiche e automaticamente gestite dal programma informatico, con interventi meramente eventuali, circoscritti alle sole segnalazioni di situazioni di "incoerenze"; il tutto si conclude poi non con una pluralità di bonifici, lavoratore per lavoratore, ma con un unico bonifico mensile".

Ne risulta che, correttamente, la società resistente, come tutte le altre appartenenti ai Gruppi Fiat, non hanno mai lamentato in passato un'eccessiva gravosità per i costi o le spese sostenuti per dar corso alle cessioni in quanto, all'evidenza, i suddetti costi e le suddette spese rappresentano una parte del tutto marginale dei costi sostenuti per la gestione amministrativa dei salari e delle retribuzioni da corrispondere ai dipendenti.

Per concludere anche su tale aspetto, non può che farsi applicazione della norma contenuta nell'articolo 1196 c.c. secondo cui "le spese del pagamento sono a carico del debitore".

Il richiamo alla pronuncia delle S.U. in materia di divieto del frazionamento della domanda (sentenza n. 23726 del 2007), fatto dal Difensore di parte resistente nel corso dell'udienza di discussione, onde sostenere la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della O.S. ricorrente 8° del singolo lavoratore cedente parte del credito), appare inconferente al caso di specie: le S.U. hanno esaminato la questione della frazionalità della tutela giudiziaria del credito (il creditore aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per ogni fattura non pagata) e ritenuto vietata una tale scelta processuale siccome configurante un'ipotesi di abuso del processo, pervenendo ad enunciare il seguente principio di diritto: "è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario.". Appare davvero arduo rinvenire similitudini con il caso sottoposto all'esame.

- Passando alla disamina delle questioni attinenti alla valenza antisindacale della condotta, innanzitutto deve essere puntualizzato che essa risulta in fatto provata alla luce della documentazione acquisita e che non sono state contestate dalla società resistente.

Il rifiuto di trattenerne una quota parte della retribuzione o del



R.G.L.

trattamento integrativo di cassa integrazione e quindi corrisponderla all'organizzazione sindacale costituisce, per tutto quanto sopra osservato, un inadempimento del tutto ingiustificato e configura al tempo stesso sia un inadempimento sul piano civilistico sia una condotta antisindacale siccome lesiva dei diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire e del diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (cfr. Cass. Sezioni Unite numero 28269/2005; Cass. 19275/2008; Cass. 2314/2012).

Il ricorso deve essere dunque essere accolto e deve essere ordinato alla società resistente, ai sensi dell'articolo 28 St. Lav., di operare le trattenute dei contributi sindacali e corrispondere le relative quote di retribuzione/salario/trattamento integrativo di cassa integrazione all'associazione sindacale FIOM - CGIL provinciale di Torino, dando seguito alle cessioni di credito operate dai lavoratori in favore della predetta associazione sindacale ricorrente con decorrenza 1 maggio 2012 (come richiesto dalla parte ricorrente per le ragioni indicate nel ricorso).

La società resistente, inoltre, dovrà affiggere nella bacheca aziendale il dispositivo del presente decreto per 15 giorni lavorativi consecutivi ed entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. La misura si ritiene necessaria sia per fornire ragione ai dipendenti aderenti a FIOM - CGIL in ordine alla trattenuta che si vedranno effettuare e che dallo scorso gennaio non avevano più subito, sia per fornire ragione a tutti i dipendenti della società convenuta della perdita di credibilità patita dall'organizzazione sindacale ricorrente a causa della condotta antisindacale.

E' indubitabile, infatti, che la condotta tenuta dalla società resistente nei confronti della sola FIOM - CGIL abbia di fatto reso maggiormente difficoltosa l'attività sindacale di tale organizzazione, vistasi privata per diversi mesi dei mezzi finanziari necessari alla sua attività. Appare allora doveroso far comprendere le ragioni di tali difficoltà a tutti i dipendenti della società convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'articolo 28 della legge 300 del 1970,

- dichiara antisindacale il comportamento tenuto da **FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO s.p.a** e consistito nel rifiuto di dare corso alle richieste dei lavoratori dipendenti di operare la trattenuta sulla retribuzione, ovvero sul trattamento integrativo di cassa integrazione, della quota sindacale trasferendola all'organizzazione sindacale FIOM - CGIL a cui i suddetti lavoratori aderiscono;
- ordina alla predetta società di effettuare immediatamente le cessioni richieste da FIOM - CGIL in riferimento ai lavoratori propri iscritti a far tempo dal 1° maggio 2012.
- Ordina alla predetta società di affiggere il dispositivo del presente provvedimento nella bacheca aziendale, per 15 giorni lavorativi consecutivi ed entro cinque giorni dalla comunicazione di cancelleria.
- Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'organizzazione sindacale ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500 oltre spese generali al 12,5 %, Iva, cpa e successive occorrente.



R.G.L.

Torino, 9.7.2012.

il giudice
Sonia Salvatori

